

COMUNE DI SOGLIANO AL RUBICONE
Provincia di Forlì – Cesena

Rep. N.

**SCHEMA DI CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE IN USO E GESTIONE IMPIANTI
SPORTIVI SOGLIANO CAPOLUOGO**

L’anno _____ il giorno _____ del mese _____, presso la Residenza Municipale di Sogliano al Rubicone, con la presente da valere ad ogni effetto di legge,

TRA

Il Dott. _____ in qualità di Responsabile Area Servizi alla Persona – Sviluppo Economico del Comune, domiciliato per questo atto, in Sogliano al Rubicone P.zza della Repubblica n.35 il quale interviene non in proprio, ma esclusivamente in nome e rappresentanza del Comune di Sogliano al Rubicone (c.f. 81007720402)

E

Il sig. _____ nella sua qualità di Presidente e o legale rappresentante ;

PREMESSO:

Che con determina n. _____ del _____ del responsabile dei Servizi alla Persona e Sviluppo Economico il Comune di Sogliano al Rubicone ha manifestato la volontà di indire una procedura ad evidenza pubblica atta ad individuare il gestore degli impianti sportivi esistenti nel capoluogo del Comune e dell’impianto natatorio,

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO APPRESSO

ART. 1 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE

Il Comune affida al Concessionario la gestione degli impianti sportivi siti in via Aldo Moro e Via Rucciano, così composti:

- a) CAMPO DA CALCIO – terreno di gioco in erba naturale, palazzina adibita a spogliatoi e relativi impianti, magazzino e servizi igienici, recinzioni e reti di protezione, impianti di illuminazione, tribuna, piano terra della palazzina con vasca di acqua di falda dotata di impianti per l’irrigazione;
- b) n.1 CAMPO DA TENNIS SCOPERTO – campo di cemento, palazzina adibita a spogliatoi, impianti di illuminazione, reti di protezione e recinzione, pali e reti da tennis;
- c) TENSOSTRUTTURA CON CAMPO POLIVALENTE – campo da tennis/calcio in erba sintetica con impianto di riscaldamento e illuminazione, sala polivalente per attività sportive a corpo libero, spogliatoi (locali, ospiti + arbitro) con servizi igienici, locale adibito ad ufficio, magazzino;
- d) IMPIANTO NATATORIO – Piscina appartenente alla categoria A gruppo A1 della delibera G.R. 1092/2005, con palazzina adibita a magazzino, vano pompe e servizi igienici, campo da beach volley con recinzione, reti, pali e rete da gioco, chiosco prefabbricato per la somministrazione di snack e bevande con ripostiglio e servizi igienici, gazebo in legno ombreggiante;

Sono ricomprese tutte le aree e le strutture adiacenti, inerenti ed appartenenti alle strutture sopra elencate. La concessione comprende, inoltre, le attrezzature mobili a servizio degli impianti.

Il tutto risulta dalle allegate planimetrie e da apposito stato di consistenza (sia relativo ai fabbricati, che agli arredi e attrezzature), agli atti dell’ufficio sport.

Per gestione degli impianti sportivi si intende lo svolgimento dell’insieme delle attività (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l’apertura e la chiusura dell’impianto, la conduzione degli impianti elettrici, idraulici, di riscaldamento e/o condizionamento, l’ammissione all’impianto dell’utenza, la pulizia e la custodia dell’impianto e delle relative attrezzature attuali e future) necessarie per l’utilizzo ed il funzionamento degli

impianti sportivi, in base a quanto previsto dal "piano di utilizzo" e dal "piano di conduzione tecnica" allegati al presente atto, quale parte integrante e sostanziale dello stesso, alle lettere b e c, così come integrati dalle dichiarazioni rese dal concessionario in sede di offerta.

Art. 2 - STATO DEGLI IMPIANTI

Gli impianti, nella composizione indicata all'art. 1, sono concessi nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, perfettamente noti al Concessionario. All'atto della presa in consegna da parte del Concessionario, sarà redatto apposito verbale di consegna, che farà parte integrante della presente convenzione.

Alla scadenza, il Concessionario sarà tenuto alla riconsegna degli impianti sportivi e di tutto quanto ricevuto in gestione, libero da persone o cose, in condizioni di perfetta efficienza e funzionalità, tenuto conto del normale deperimento dovuto all'uso delle strutture e dei beni mobili concessi e senza nulla pretendere per opere di risanamento o di miglioria, né per altre cause riguardanti la gestione degli impianti stessi.

La dismissione di eventuali attrezzature obsolete di proprietà comunale in corso della presente concessione, dovrà essere preceduta da apposita autorizzazione del Comune di Sogliano al Rubicone.

Qualora nel corso di vigenza dell'affidamento, gli impianti sportivi in oggetto dovessero subire modifiche/ampliamenti/adequamenti, ecc... ad opera del Comune di Sogliano al Rubicone, essi ricadranno automaticamente ed integralmente nella disciplina prevista nel presente atto, fatta salva diversa ed espressa volontà del Comune di Sogliano al Rubicone. I tempi e le modalità di esecuzione dei lavori di cui sopra saranno decisi dal Comune di Sogliano al Rubicone.

Tutte le opere realizzate, sportive e non, al momento della riconsegna da parte del Concessionario al Comune di Sogliano al Rubicone, diverranno di proprietà del Comune stesso, anche se eseguite dal Concessionario, senza che quest'ultimo possa vantare diritti a compensi, indennizzi o rimborsi di sorta.

Resta comunque inteso che il Concessionario non potrà apportare modifiche o trasformazioni agli impianti sportivi affidati in gestione, compresi gli impianti tecnologici in dotazione, senza il preventivo consenso scritto del Comune di Sogliano al Rubicone.

ART. 3 - SCOPO DELLA CONCESSIONE

La gestione dell'impianto sportivo dovrà avvenire, nel rispetto delle condizioni e dei termini di cui al Bando di Gara ed al presente schema di convenzione, del "Piano di conduzione tecnica" e del "Piano di utilizzo" proposti nell'ambito della gara d'appalto, con lo scopo di favorire lo sviluppo della pratica delle attività sportive compatibili con la destinazione d'uso delle strutture e delle attrezzature e con la finalità di identificare l'impianto sportivo come luogo di aggregazione ed integrazione per la popolazione di Sogliano al Rubicone.

Il concessionario dovrà prevedere che l'impianto, al di fuori dell'attività sportiva propria, sia aperto al pubblico, definendo giorni ed orari. A tal fine il Concessionario si impegna ad effettuare la programmazione sportiva tenendo in adeguata considerazione le richieste di utilizzo provenienti dai soggetti operanti sul territorio comunale, con priorità per gli istituti scolastici, le società sportive, le attività rivolte ai minori ed agli anziani.

Durante la gestione il Concessionario potrà proporre le variazioni di orario ritenute più idonee ad adeguare l'offerta dell'impianto alle richieste degli utenti. Le variazioni potranno essere adottate solo dopo formale approvazione dell'Amministrazione Comunale.

L'utilizzo dell'impianto dovrà essere opportunamente incentivato, anche promuovendo attività e manifestazioni ricreative per il tempo libero, finalizzate alla diffusione dell'attività motoria tra la cittadinanza. Il concessionario potrà utilizzare gli impianti anche per la realizzazione di altre iniziative non sportive, con ingresso gratuito o a pagamento, purché compatibili con gli impianti e senza apportare modifiche e/o manomissioni anche delle condizioni di fruibilità, nonché a condizione che esse non vadano a costituire impedimento o disagio alcuno al normale e regolare svolgimento delle attività sportive e scolastiche programmate e nel pieno rispetto della salvaguardia a tutela degli arredi, delle attrezzature ed impianti

concessi. Il Concessionario non potrà comunque utilizzare gli impianti per iniziative o attività che rechino pregiudizio o danno alcuno all'immagine del Comune di Sogliano al Rubicone.

Per tutte le iniziative che esulano dalla normale attività sportiva dovrà comunque preventivamente acquisire il vincolante assenso dell'Amministrazione Comunale.

ART. 4 - DURATA DELLA CONCESSIONE

La presente concessione avrà la durata di tre anni a decorrere dalla data di stipula.

La gestione dell'impianto da parte del concessionario potrà partire anche nelle more della sottoscrizione della convenzione, assumendosi in tal caso il concessionario tutti gli oneri ed obblighi previsti dalla concessione.

Al termine della durata del contratto, ed in relazione all'esigenza di dar corso alle procedure per la selezione di un nuovo contraente, al fine di garantire la continuità del servizio, il concessionario si impegna ad accettare la proroga tecnica dell'affidamento, alle stesse condizioni contrattuali, a seguito di richiesta espressa della Stazione Appaltante, fino all'individuazione del nuovo Affidatario e comunque per un periodo massimo di 6 mesi dalla scadenza del rapporto negoziale, ai sensi dell'Art. 106, comma 11 del D.Lgs. 50/2016.

E' comunque sempre ammessa la possibilità del Comune di revocare l'affidamento anticipatamente nel caso di sopravvenuta necessità e/o esigenze di pubblico interesse, senza che ciò comporti alcun diritto di risarcimento per il Concessionario.

ART. 5 – USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

Il concessionario si impegna a:

1. assumere la qualità di custode degli beni oggetto di affidamento, ai sensi dell'art. 2051 c.c., ed adottare ogni precauzione possibile per evitare danni alle persone o alle cose cagionati da fatto o omissione del medesimo o dei suoi dipendenti, tenendo perciò sollevato ed indenne il Comune di Sogliano al Rubicone da qualsiasi responsabilità al riguardo;
2. custodire con la massima cura gli impianti sportivi oggetto della presente convenzione, nella loro consistenza attuale e futura, preservandone e garantendone, per tutta la durata del rapporto, la piena funzionalità e la fruibilità da parte dell'utenza;
3. utilizzare e fare utilizzare gli impianti in modo corretto, usando la diligenza del "buon padre di famiglia", facendo osservare tutte le norme di sicurezza, di igiene, tutti i regolamenti comunali e le disposizioni di legge vigenti in materia, applicabili e compatibili con la natura degli impianti in oggetto;
4. improntare l'uso degli impianti sportivi alla massima fruibilità sulla base di quanto stabilito dal precedente art. 3 ed ai successivi artt. 10, 11, 12 e 13, garantendone l'utilizzo sulla base di criteri obiettivi e operando secondo quanto indicato **nel Piano di utilizzo** (che stabilisce le tipologie dell'utenza, le destinazioni e gli orari d'uso dell'impianto) e nel **Piano di conduzione tecnica**, le cui bozze da integrarsi con la proposta presentata in sede di gara sono allegate al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
5. garantire assistenza e organizzazione delle gare e di tutto quanto concerne lo svolgimento delle attività autorizzate, sia in ambito scolastico che sportivo, per allenamenti, per eventi agonistici e manifestazioni extrasportive;
6. osservanza degli obblighi, divieti e limitazioni previsti dalle leggi, dai regolamenti del CONI, delle Federazioni Sportive nazionali riconosciute dal CONI;
7. dotarsi di un Regolamento interno e renderlo ben visibile all'ingresso degli impianti sportivi in modo tale da portarlo a conoscenza di ciascun utente;
8. nel caso in cui per le attività di cui alla presente concessione siano stipulati contratti di lavoro che comportino contatti diretti e regolari con minori, rispettare quanto prescritto dal Decreto Legislativo 39 del 4 marzo 2014, emanato in attuazione della direttiva 2011/93/UE contro la pedofilia, mirato ad inasprire la lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile
9. non porre in essere alcun atto che comporti, anche di fatto, il trasferimento a terzi della gestione degli impianti;
10. segnalare gli eventuali danni prodotti alle attrezzature comunali, che dovranno essere ripristinate a cura del concessionario;

11. effettuare un aggiornamento annuale dell'inventario degli arredi e delle attrezzature di proprietà comunale, esistenti a servizio degli impianti sportivi;
12. utilizzare il bene entro i limiti compatibili con l'ambiente circostante, avendo riguardo all'affluenza massima secondo quanto prescritto dal D.M. 18.3.1996, alla collocazione oraria, all'impatto acustico, curando in particolare di non arrecare molestia, danno o disturbo di alcun genere a persone e cose, nel rispetto delle normative e regolamenti vigenti.
13. Per quanto attiene specificatamente l'impianto natatorio:
 - dotarsi di un Regolamento interno, redatto a cura del Responsabile della piscina, e renderlo ben visibile all'ingresso dell'impianto natatorio in modo tale da portarlo a conoscenza di ciascun utente;
 - garantire la custodia e la gestione degli impianti natatori ed in particolare la presenza di assistenti ai bagnanti, abilitati a norma di legge, in numero sufficiente a garantire l'incolumità dei bagnanti stessi;
 - la disposizione di idoneo materiale e attrezzature di primo intervento e soccorso utilizzabili dall'assistente bagnante in attesa dell'intervento del personale dei servizi pubblici di emergenza;
 - la costante manutenzione e la disponibilità degli strumenti di rianimazione e degli attrezzi di salvataggio;

Art. 6 - COMPITI DEL CONCESSIONARIO

Il Concessionario si assume l'impegno della gestione globale degli impianti che comprende:

- garantire la continuità delle attività sportive in essere presso gli impianti;
- l'applicazione di quanto contenuto ai precedenti art. 3 e 5;
- l'applicazione del "Piano di utilizzo degli impianti" e del "Piano di conduzione tecnica" *allegati alla convenzione in seguito alla conclusione della gara per l'assegnazione in gestione degli impianti sportivi*;
- gli adempimenti legati alla sicurezza (vedi successivo art. 23);
- verifica annuale della soddisfazione degli utenti con le forme che il Concessionario riterrà più opportune da trasmettere al Comune.

Per lo svolgimento dei summenzionati oneri l'Associazione concessionaria, in caso di particolare necessità, potrà avvalersi, ai sensi dell'art. 2 della Legge 34/2002 "Norme per la valorizzazione delle Associazioni di promozione sociale" di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente dei propri associati

Art. 7 - ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

Sono a carico esclusivo del Concessionario:

- a) Tutti gli oneri, permessi imposte ed ogni altra spesa riguardante il funzionamento dell'impianto oggetto della presente convenzione. A titolo indicativo:
 - a. Le utenze e le imposte. Il Concessionario dovrà provvedere a proprie spese alle necessarie volturazioni entro 10 giorni dalla firma della convenzione. Le spese dei relativi consumi e quelle relative alle verifiche periodiche del funzionamento degli impianti tecnologici, saranno quindi a carico del concessionario per tutta la durata dell'affidamento.
 - b. Adempimenti igienico – sanitari nonché gli altri obblighi gestionali previsti dalle leggi vigenti, con particolare riferimento alla delibera G.R. 1092/2005, assumendosi ogni responsabilità in caso di mancato rispetto delle stesse
 - c. Autorizzazioni richieste dalla normativa vigente per lo svolgimento delle attività oggetto della presente concessione, con riferimento anche agli immobili, alle strutture fisse e precarie e alle attrezzature ricevute in gestione dal Comune;
 - d. Le spese per la stipula delle polizze assicurative (di cui al successivo art. 18) .
 - e. Le responsabilità e quindi l'espletamento di tutte le procedure amministrative derivanti dalle normative di igiene, prevenzione infortuni del personale, degli utenti e della normativa di pubblica sicurezza, informando con congruo anticipo gli organi di Polizia dello Stato e Locale, fornendo loro ogni collaborazione richiesta, sia all'interno che all'esterno dell'impianto;
 - f. Gli adempimenti connessi alla sicurezza.

b) Gli interventi di manutenzione ordinaria

- Il Concessionario si impegna e si obbliga a mantenere comunque gli impianti in perfetto stato di efficienza e conservazione, così da poterlo riconsegnare al termine della convenzione in perfetto stato di funzionalità, salvo il normale deterioramento d'uso. A tal fine, dovrà provvedere, a propria cura, spese, e mediante impiego di propri attrezzi e dispositivi, alla manutenzione ordinaria degli impianti sportivi e conseguentemente di tutte le strutture, impianti, arredi ed attrezzature di cui sono costituiti compresa la gestione del verde all'interno degli impianti sportivi e il servizio di sgombero neve; si impegna in particolare, effettuare tutte le opere che saranno necessarie e/o opportune per mantenere e/o ripristinare il buono stato di conservazione degli stessi, provvedendo anche alla sostituzione, a propria cura e spese, degli arredi esistenti ove necessario, secondo quanto dettagliatamente indicato nel Piano di conduzione tecnica. Il Comune potrà prescrivere l'attuazione di lavori manutentivi ordinari che si rendessero necessari. Le opere eseguite restano di proprietà del Comune. Tutti gli interventi di manutenzione dovranno essere effettuati nel rispetto delle vigenti norme di sicurezza, comprese quelle antincendio e di ogni altra norma di legge e regolamento in materia di sicurezza ed igiene degli impianti sportivi.

c) gli interventi di manutenzione straordinaria che si rendessero necessari a causa di:

- danneggiamenti o manomissioni derivanti da scontri o reazioni violente da parte di atleti, pubblico e operatori, durante le gare e/o gli allenamenti organizzati dal Concessionario e, quindi, riconducibili a sua responsabilità;
- inottemperanza da parte del Concessionario delle operazioni di ordinaria manutenzione o sia ascrivibile a imperizia, disattenzione, imprudenza, incompetenza o ad altra deficienza del Concessionario;

d) Tutte le spese relative al personale addetto alla guardiania, vigilanza, pulizia, funzionamento, sorveglianza, custodia e alle attività sportive.

- Il Concessionario si assume ogni responsabilità in relazione a tutti gli adempimenti in materia di retribuzione, di obblighi assicurativi, assistenziali, previdenziali ed antifortunistici per tutto il personale dipendente, sotto qualsiasi forma, derivanti dallo svolgimento delle attività connesse alle gestioni disciplinate dalla presente concessione.
- Il personale addetto all'assistenza in vasca e gli istruttori di tutte le discipline praticate dovranno essere muniti di titoli abilitativi previsti dalla vigente normativa.

e) Riscuotere direttamente dagli utenti le tariffe vigenti per l'utilizzo degli impianti e delle attrezzature per l'anno di competenza.

ART. 8 - ONERI A CARICO DEL COMUNE

Sono posti a carico del Comune i seguenti oneri:

1. adeguamento dell'impianto a norme federali in materia di omologabilità;
2. esecuzione di interventi strutturali degli impianti;
3. esecuzione delle opere di manutenzione straordinaria che non siano riconducibili all'art. 7 comma c);

Le eventuali spese per danni causati alle strutture nel corso di manifestazioni in cui gli impianti sportivi siano utilizzati dal Comune di Sogliano al Rubicone o da terzi autorizzati/patrocinati dal Comune stesso saranno a carico dei reali utilizzatori, pubblici o privati, che avranno sottoscritto apposita dichiarazione liberatoria da responsabilità, ferma restando tuttavia la responsabilità del Concessionario nel caso di omessa custodia.

Il Concessionario è tenuto a segnalare con tempestività la necessità di eventuali interventi di manutenzione straordinaria da ritenersi a carico dell'Amministrazione Comunale.

In caso di rottura degli impianti, che ne pregiudichi il normale funzionamento, il Concessionario dovrà immediatamente avvisare il Comune, che provvederà ad eseguire un sopralluogo per verificare la

competenza dell'intervento. Nel caso risulti a carico del Comune, l'ufficio tecnico provvederà a reperire le risorse necessarie per eliminare l'inconveniente nel minor tempo possibile.

Qualora il mancato o ritardato svolgimento dei lavori comporti dei danni al Concessionario (avvio in ritardo delle attività sportive programmate, danni alle attrezzature di proprietà del Concessionario) il Comune dovrà farsi carico di tali danni.

I lavori di manutenzione straordinaria, preventivamente concordati ed autorizzati dal Comune, potranno essere realizzati direttamente dal Concessionario utilizzando eventuali utili di gestione o specifici e integrativi contributi dell'Ente in base alle disponibilità di bilancio.

ART. 9 - INTERVENTI MIGLIORATIVI A SPESE DEL GESTORE

Qualora nel corso dell'attività il gestore ravvisi la necessità di realizzare nuove opere, installazioni o strutture, per un miglior utilizzo del complesso, al di fuori di quelle obbligatorie previste dal presente capitolato o di quelle offerte in sede di gara, lo stesso potrà farlo a propria cura e spese, compresa la produzione della necessaria documentazione, previa acquisizione di preventivo parere e relative autorizzazioni scritte da parte dei competenti uffici del Comune di Sogliano al Rubicone.

Tali interventi dovranno sempre essere autorizzati formalmente e dovranno essere realizzati sotto la sorveglianza dell'ufficio Tecnico Comunale-Settore Lavori pubblici e nel rispetto della vigente legislazione.

Il Comune, qualora riconosca che le nuove opere realizzate dal gestore incrementano il valore dell'immobile, anche dopo che sarà scaduto il termine della gestione, potrà eventualmente valutare se contribuire alle spese sostenute e documentate dal gestore con un rimborso diretto e specifico.

In tal caso nei preventivi atti autorizzativi da parte del Comune dovrà essere espressamente indicato l'eventuale rimborso. Il Concessionario, qualora carente della necessaria qualificazione, dovrà procedere all'individuazione dell'esecutore nel rispetto dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale e qualificazione necessari per eseguire lavori pubblici, e previsti dal vigente codice degli Appalti e relativo Regolamento di attuazione (D. Lgs. nr. 50/16 e D.P.R. nr. 207/2010).

Non potrà essere riconosciuto al gestore alcun altro rimborso economico di quelle eventualmente pattuito in sede di autorizzazione all'esecuzione delle opere. Alla riconsegna della struttura al Comune di Sogliano al Rubicone, il gestore dovrà rimuovere a propria cura e spese quanto installato senza espressa autorizzazione e provvedere al ripristino dello stato precedente. Il Comune ha comunque la facoltà di trattenere le opere a titolo gratuito.

Il Comune si riserva altresì di proporre a sua volta migliorie, anche strutturali, che potrà realizzare a propria cura e spese, da comunicare al gestore, concordando i tempi di realizzazione.

ART. 10 – UTILIZZO DEGLI IMPIANTI DA PARTE DELLE SCUOLE

Il Concessionario ha l'obbligo di concedere gli impianti gratuitamente per l'uso scolastico, secondo il calendario concordato con le autorità scolastiche, privilegiando tale uso rispetto ad altre utenze.

L'Istituto Comprensivo di Sogliano al Rubicone dovrà fare richiesta almeno 30 gg. prima della data dell'evento/attività allo scopo di ottimizzare l'organizzazione del Concessionario e assicurerà l'attività di vigilanza, controllo e pulizia dei locali. Il Concessionario non è in alcun modo responsabile del mancato adempimento di questi obblighi a carico dell'Istituto Comprensivo.

Nel caso in cui l'Istituto Comprensivo voglia utilizzare strutture dell'impianto sportivo quotidianamente o ripetutamente durante l'anno scolastico, al fine di regolamentare il corretto uso degli impianti sportivi di che trattasi, dovrà essere stipulato un accordo tra Il Concessionario e l'Istituto Comprensivo di Sogliano al Rubicone, nel quale siano indicati:

- l'assoluta gratuità dell'uso delle strutture sportive per l'Istituto Comprensivo;
- le condizioni di utilizzo dell'impianto sportivo;
- gli orari di utilizzo delle strutture da parte dell'Istituto Comprensivo;
- le competenze relative ai servizi di vigilanza, controllo, pulizia dei locali e ad altri eventuali aspetti di interesse comune;

- i criteri che garantiscano la perfetta conservazione degli impianti;
 - le forme di garanzia per il riconoscimento di eventuali danni conseguenti l'uso da parte dell'Istituto Comprensivo, che dovrà formalmente impegnarsi in tal senso, nominando un proprio referente responsabile;
 - l'obbligo per Il Concessionario di farsi carico della manutenzione ordinaria delle palestre e delle aree esterne direttamente pertinenti;
 - l'obbligo per Il Concessionario di nulla pretendere dal Comune o dall'Istituto Comprensivo, a titolo di corrispettivo, indennità o rimborso, per le utenze o per gli interventi di manutenzione ordinaria ed i materiali di consumo, con l'eccezione di quelle manutenzioni che si rendano necessarie dall'uso scorretto o negligente delle palestre da parte dell'Istituto Comprensivo o dalla omessa sorveglianza sugli alunni.
- Tale accordo dovrà essere trasmesso, per opportuna conoscenza, al Comune di Sogliano al Rubicone.

ART. 11 - USO DELL'IMPIANTO SPORTIVO DA PARTE DI ASSOCIAZIONI TERZE O DA PRIVATI

Il Concessionario dovrà garantire a tutti (Società e Federazioni sportive; Enti di promozione sportiva; società e Associazioni Sportive dilettantistiche che perseguono finalità formativa, ricreativa e sociale, nell'ambito dello sport; cittadini e/o gruppi di sportivi a costituzione spontanea e/o occasionale, praticanti una disciplina sportiva in modo non organizzato e continuo) senza discriminazione alcuna, l'accesso e l'utilizzo degli impianti sportivi, compatibilmente con le attività del Concessionario stesso, le quali, comunque, dovranno essere tali da consentire l'uso degli stessi anche alle società sportive presenti sul territorio. Detti impianti, infatti, nonostante l'affidamento in gestione fatta al Concessionario, sono e restano, a tutti gli effetti, pubblici.

L'uso degli impianti sportivi deve essere concesso prioritariamente a Società e Associazioni sportive che abbiano sede nel territorio del Comune di Sogliano al Rubicone o che, pur non avendo la sede nel territorio del Comune, abbiano la maggioranza degli atleti iscritti residenti nel territorio del Comune di Sogliano al Rubicone. L'uso alle Società ed Associazioni sportive che non abbiano detti requisiti è concesso solo quando non pregiudichi i diritti delle prime.

Durante l'utilizzo degli impianti, il Concessionario dovrà garantire la sorveglianza, mediante la permanenza in loco di persona allo scopo incaricata e la relativa custodia.

Gli utilizzatori delle strutture dovranno corrispondere al Concessionario un compenso sulla base delle tariffe, di cui al successivo Art. 17, stabilite annualmente dalla Giunta Comunale.

Il Concessionario, all'inizio di ciascun Anno Sportivo, dovrà stipulare, con ciascuna delle Società/Associazioni Sportive che richiederanno ed otterranno l'uso degli impianti, un contratto, in forma di scrittura privata, nel quale siano indicati:

- a) il numero di settimane di utilizzo;
- b) il numero di ore settimanali;
- c) l'importo che la Società Sportiva dovrà corrispondere al gestore, con il dettaglio delle tariffe applicate;
- d) il nome del responsabile della Società/Associazione Sportiva utilizzatrice della struttura sportiva;
- e) la precisa individuazione di responsabilità civili a carico della Società/Associazione Sportiva utilizzatrice, in merito al corretto e rispettoso utilizzo dei locali della struttura sportiva che le è stato assegnato.

Il Concessionario si obbliga a trasmettere all'Amministrazione Comunale, unitamente al rendiconto annuale, copia di tutti i contratti stipulati, per ciascun Anno Sportivo, con le suddette Società/Associazioni utilizzatrici degli impianti.

Il Concessionario è incaricato della redazione e tenuta del calendario annuale di utilizzo degli impianti sportivi, comprendente, sia gli utilizzi da parte del Concessionario, che quelli delle associazioni terze o dei privati che ne abbiano richiesto l'uso.

ART. 12 – UTILIZZO DEGLI IMPIANTI DA PARTE DEL COMUNE

Il Comune si riserva la facoltà di utilizzare gratuitamente gli impianti per ragioni di interesse pubblico quali emergenze ambientali, terremoti, ecc.

Il Comune riserva inoltre per sé o per terzi da esso indicati, la possibilità di utilizzare gli impianti, compatibilmente con l'attività del Concessionario, per lo svolgimento di attività sportive o di altro genere, anche con pubblico pagante, per un massimo di 10 (dieci) giornate all'anno.

In tali giornate Il Concessionario dovrà assicurare l'assistenza necessaria, finalizzata a garantire la custodia, l'apertura e la chiusura degli impianti, l'adeguata protezione degli stessi e delle attrezzature ivi presenti, la loro appropriata pulizia prima e dopo la manifestazione, nonché assicurare la presenza, durante la manifestazione, di persona dallo stesso incaricata alla custodia e sorveglianza.

Per tale utilizzo nulla sarà dovuto dal Comune.

Qualora l'utilizzo sia riservato dal Comune per soggetti terzi, il Concessionario avrà diritto unicamente alla riscossione, direttamente dagli utilizzatori, delle tariffe per l'uso degli impianti da parte di terzi.

Il Comune produrrà al Concessionario un'apposita assunzione di obblighi e di responsabilità sottoscritta dall'utilizzatore, sia esso pubblico o privato, da lui designato, inerenti gli oneri di sicurezza sul lavoro previsti dal D.Lgs. 81/2009 e s.m.i., gli adempimenti previsti per le manifestazioni di pubblico spettacolo, gli obblighi previsti dal DPR 151/2011 per le attività soggette agli adempimenti di prevenzione incendi e ogni altro onere di legge in capo al soggetto proprietario e affidatario della gestione dell'immobile.

La responsabilità per gli eventi dannosi che dovessero verificarsi nella presente ipotesi sarà a carico dei reali utilizzatori, pubblici o privati, che dovranno sottoscrivere apposita dichiarazione liberatoria da responsabilità, ferma restando tuttavia la responsabilità del Concessionario nel caso di omessa custodia.

Il Concessionario avrà diritto di rivalersi nei confronti dei terzi utilizzatori per eventuali danni da essi arrecati direttamente o indirettamente agli impianti.

ART. 13 – CORRISPETTIVO E MODALITA' DI PAGAMENTO

A fronte degli oneri gestionali di cui al presente atto, alla concessionaria spetta un corrispettivo annuo risultante dal ribasso sulla somma a base di gara di euro 55.000,00 IVA esclusa corrispondente alla somma messa a disposizione dal Comune di Sogliano al Rubicone, per consentire al Concessionario il raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario della gestione.

Sulla base della stima degli incassi derivanti dalla gestione dei servizi affidati per l'intera durata dell'affidamento il valore della presente concessione, ai sensi dell'art. 167, comma 1, del D.Lgs. nr. 50/2016, è pari ad € 105.000,00 annui derivante dalla sommatoria dei proventi per la riscossione delle tariffe per l'uso dell'impianto, dalla gestione di spazi pubblicitari, dalla gestione del ristoro e della piscina nonché dal corrispettivo conferito dall'amministrazione aggiudicatrice per un valore complessivo della concessione per un triennio ed eventuale proroga tecnica di mesi sei, pari ad Euro 367.500,00;

I pagamenti saranno effettuati trimestralmente (31/12 – 31/03 – 30/06 e 30/09), dietro presentazione di regolari fatture emesse dal Concessionario, tramite accredito bancario, entro 30 giorni dalla data di ricevimento delle stesse, ai sensi dell'Art. 1 del D.Lgs. 192/2012, previa verifica della regolarità contributiva (mediante DURC) e nel rispetto dell'Art. 4, comma 3 del DPR 207/2011. Le fatture dovranno essere in formato elettronico, in base a quanto stabilito dalla L. 244/2007 e dal DM 55/2013, e dovranno riportare il CIG [76045300AE](#).

Il pagamento della 4ª rata annuale è subordinato alla presentazione, da parte del Concessionario della "Rendicontazione Annuale", prodotta su carta intestata e firmata dal Legale Rappresentante, la quale dovrà contenere i dati seguenti:

→ una dettagliata relazione relativa di tutta l'attività sportiva e non, svolta dal Concessionario e/o da terzi negli impianti sportivi oggetto dell'affidamento, nella stagione sportiva di riferimento;

- le manutenzioni effettuate;
- l'elenco nominativo dei dipendenti, incaricati, collaboratori, volontari, impiegati nella gestione degli impianti, con indicazione della mansione svolta da ciascuno di loro, dell'orario settimanale e del numero di settimane lavorate e, per dipendenti, incaricati e collaboratori, del relativo contratto di lavoro;
- le spese sostenute per l'attività sportiva e non, svolta direttamente dal Concessionario;
- le spese sostenute per la gestione degli impianti sportivi, suddivise in modo analitico (utenze, personale, manutenzione, custodia, pulizia, etc.);
- l'elenco delle società sportive, diverse dal Concessionario, utilizzatrici degli impianti con il relativo calendario delle giornate di utilizzo;
- le entrate conseguite dall'utilizzo degli impianti da parte di terzi (società sportive e non).

Qualora dall'analisi del suddetto rendiconto emerga che il totale delle entrate (compresa la somma erogata dal Comune) sia superiore alle spese, detta somma sarà ridotta in misura proporzionale.

Il Comune si riserva il diritto di trattenere sulla somma erogata annualmente al Concessionario gli importi dovuti dallo stesso, a qualsiasi titolo, per inadempimento agli obblighi derivanti dal presente affidamento.

A partire dalla Stagione Sportiva 2019/2010, con cadenza annuale, sarà consentita la revisione del valore del contratto, ai sensi dell'Art. 106 del D.Lgs. 50/2016.

L'eventuale richiesta di revisione dovrà essere presentata al Comune, dal Concessionario, a mezzo posta elettronica certificata (PEC) o raccomandata A.R. entro il 31 maggio di ogni anno, a valere dal 1° luglio dello stesso anno. La revisione verrà effettuata annualmente, sulla base di un'istruttoria condotta dal Responsabile del Procedimento, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 106 del D.Lgs. 50/2016. In mancanza delle elaborazioni dell'ISTAT, la revisione sarà effettuata tenendo conto della variazione dei prezzi al consumo registrata a maggio dell'anno della richiesta di aumento rispetto a maggio dell'anno precedente. Non verranno concessi aumenti retroattivi. La mancata richiesta entro i termini sopra riportati si intenderà come conferma del valore del contratto vigente.

ART. 14 - CANONE DOVUTO AL COMUNE E MODALITA' DI PAGAMENTO.

A fronte dell'utilizzo degli impianti di proprietà comunale il concessionario dovrà corrispondere al Comune un canone annuo di € 4.000,00 oltre IVA;

ART. 15 - SERVIZIO RISTORO

Il Concessionario e' autorizzato ad organizzare e gestire all'interno dei locali di pertinenza degli impianti un eventuale servizio di ristoro, con listino prezzi inferiore ai valori di mercato e soggetto ad approvazione da parte della Giunta Comunale.

Il Concessionario avrà la facoltà di far gestire il ristoro a terzi per la stessa durata della concessione, rimanendo comunque responsabile di fronte all'Amministrazione Comunale dell'adempimento degli obblighi derivanti dalla presente concessione.

L'attività di bar all'interno dell'impianto oggetto della concessione potrà essere esercitata esclusivamente in presenza di apposita licenza ovvero di dichiarazione/ SCIA, ai sensi della legge n. 241/1990 ss mm ii e di autorizzazione sanitaria.

Le autorizzazioni amministrative e sanitarie relative a tali attività dovranno essere intestate al concessionario o ai terzi eventuali gestori che dovranno curare l'espletamento di tutte le incombenze amministrative richieste. Dette autorizzazioni sono operanti limitatamente al periodo di concessione e non sono trasferibili essendo vincolate all'attività degli impianti sportivi oggetto della presente concessione e decadono pertanto automaticamente. Sono a carico del gestore tutti gli oneri fiscali relativi al suddetto esercizio. L'Amministrazione Comunale e' estranea ad eventuali controversie tra il Concessionario e responsabili della gestione del bar.

ART. 16 - PUBBLICITA'

Tutta la pubblicità' visiva e sonora effettuata all'esterno del perimetro degli impianti e' soggetta al pagamento dell'imposta di pubblicità' e dei diritti sulle pubbliche affissioni.

Soggetto passivo dei tributi è il Concessionario che avrà ogni relativo obbligo di denuncia e pagamento delle imposte al Comune o al soggetto dal Comune incaricato.

Al Concessionario, di contro, spetta la gestione e l'incameramento della pubblicità, in qualunque forma realizzata, all'interno del perimetro degli impianti in concessione.

Il Concessionario si impegna a diffondere gratuitamente, su richiesta del Comune, comunicati di pubblico interesse o relativi ad iniziative promosse dall'Amministrazione comunale.

ART.17 – TARIFFE PER L'USO DEGLI IMPIANTI

La Giunta Comunale, con propria deliberazione, stabilisce annualmente le tariffe d'uso degli impianti sportivi, da applicarsi alle attività, mantenendo un livello tariffario contenuto, che consenta un accesso alle più ampie fasce di popolazione.

L'Affidatario ha l'obbligo di applicare tariffe non superiori a quelle approvate dalla Giunta Comunale.

Tutte le tariffe per l'utilizzo degli impianti sportivi oggetto dell'affidamento saranno rimosse e gestite dall'Affidatario che dovrà tenere adeguata contabilità, in ottemperanza alle norme fiscali vigenti.

ART. 18 - ASSICURAZIONE E CAUZIONE

Il Concessionario, con la gestione dell'impianto in oggetto, si assume:

- l'obbligo di rimborsare al Comune (previa valutazione insindacabile dei tecnici comunali, ove necessario) ogni spesa derivata a carico dello stesso da fatti dannosi eventualmente posti in essere, mediante azioni od omissioni, sia direttamente che da parte di terzi, durante tutto il periodo della concessione;
- l'obbligo, durante tutto il periodo di durata della concessione, di tenere indenne il Comune da ogni e qualsivoglia danno derivante al medesimo dal dover rispondere di eventuali pregiudizi subiti da terzi, dichiarando sin d'ora, per la suddetta evenienza, l'accettazione incondizionata della propria obbligazione risarcitoria per responsabilità civile ed il conseguente accollo della relativa prestazione indennitaria, con esonero assoluto di chiamata in causa diretta o indiretta del Comune di Sogliano al Rubicone, nonché con rinuncia ad ogni azione di ripetizione nei confronti del Comune stesso;

Il Concessionario, per gli scopi di cui sopra, dovrà provvedere alla stipula di idonee polizze assicurative:

→ RCT - polizza di responsabilità civile verso terzi, compreso il Comune, a copertura di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione allo svolgimento del servizio oggetto del presente affidamento, comprese tutte le operazioni di attività inerenti, accessorie e complementari, nessuna esclusa, né eccettuata, nonché per l'uso degli impianti sportivi da parte dei terzi fruitori. Tale copertura RCT dovrà avere un massimale "unico" di garanzia non inferiore ad € 3.000.000,00 per sinistro.

→ RCO - polizza di responsabilità civile verso prestatori di lavoro, per infortuni sofferti da prestatori di lavoro addetti all'attività svolta (inclusi soci, volontari e altri collaboratori o prestatori di lavoro, dipendenti e non, di cui Il Concessionario si avvalga), comprese tutte le operazioni di attività inerenti, accessorie e complementari, nessuna esclusa, né eccettuata. Tale copertura dovrà avere un massimale "unico" di garanzia non inferiore ad € 3.000.000,00 per sinistro.

Il Comune garantisce, per quanto di competenza, l'assicurazione degli immobili.

Il Concessionario dovrà inoltre provvedere, a garanzia degli oneri e per le responsabilità dirette ed indirette che si assume per effetto della presente concessione, a fornire al Comune, all'atto della sua sottoscrizione, una garanzia fidejussoria, rilasciata da un istituto di credito o assicurativo a ciò autorizzato, per un importo di Euro 5.000,00 o, in alternativa, l'effettuazione di un deposito cauzionale fruttifero di uguale importo.

ART. 19 – INTERLOCUTORE DEL COMUNE

E' fatto obbligo al Concessionario di nominare e comunicare al Comune, prima della sottoscrizione del contratto di gestione, un proprio responsabile che assolva al ruolo di interlocutore dell'Amministrazione comunale per tutti i rapporti relativi alla presente concessione.

Detto Responsabile dell'affidamento avrà il compito di raccordarsi con i competenti uffici (Ufficio Sport afferente all'Area Servizi alla Persona e Sviluppo Economico ed Area Lavori Pubblici e Patrimonio Comune di Sogliano al Rubicone) riguardo tutte le problematiche inerenti la gestione degli impianti sportivi affidati.

I momenti di raccordo dovranno essere almeno 2 nel corso di ciascun Anno Sportivo: uno a ottobre ed uno a giugno e dovranno essere preventivamente concordati con i competenti uffici. In casi straordinari e/o solamente per problemi di particolare urgenza potranno essere concordati incontri suppletivi con gli uffici di cui sopra. Di detti incontri dovrà essere redatto apposito verbale controfirmato dalle parti.

ART. 20 - ISPEZIONI E CONTROLLI

Il Comune ha libero accesso agli impianti, attraverso propri tecnici e funzionari per esercitare ogni più ampia facoltà di controllo sulla conduzione dell'impianto e sul rispetto della presente concessione in generale, senza per altro assumere alcuna responsabilità al riguardo.

Le eventuali carenze manutentive saranno contestate al Concessionario, che dovrà provvedere ai conseguenti interventi nei termini ragionevoli di tempo fissati dal Comune; trascorso il termine interverrà il Comune con spese poste a carico del Concessionario, che verranno detratte dal compenso di cui all'art. 6 e incamerando, se necessario, la cauzione di cui all'art.18.

ART. 21 - DIVIETO DI SUB-CONCESSIONE

Salvo quanto previsto al secondo comma del presente articolo, e' vietata la cessione totale o parziale della presente concessione, pena la comminatoria dell'immediata risoluzione del contratto di gestione e la perdita della cauzione a titolo di risarcimento dei danni e delle spese causate al Comune di Sogliano al Rubicone, fatti salvi maggiori danni accertati.

Il Concessionario potrà valersi di ditte specializzate per la conduzione dei servizi di pulizia, custodia, biglietteria e pubblicità, nonché per la realizzazione delle opere di manutenzione ordinaria e la gestione del ristoro.

Il Comune di Sogliano al Rubicone resta estranei ai rapporti tra il Concessionario ed i suoi fornitori e terzi in genere. Di tale circostanza dovrà essere fatta menzione in ogni singolo contratto che Il Concessionario stipulerà in relazione alla gestione.

ART. 22 - SICUREZZA

Il Concessionario è responsabile della gestione della sicurezza e, pertanto, dovrà:

a) nominare un Responsabile della sicurezza ed un suo sostituto, che dovrà sempre essere presente durante l'esercizio dell'attività, ai sensi del D.M. del 18.03.1996, modificato ed integrato dal D.L. 6.06.205. Detti nominativi dovranno essere comunicati tempestivamente al Comune di Sogliano al Rubicone. Nel caso in cui il Responsabile non venga nominato, sarà ritenuto Responsabile della sicurezza il Legale Rappresentante del Concessionario. Il Responsabile della sicurezza dovrà farsi carico di tutti gli adempimenti normativi vigenti.

b) predisporre un Piano di sicurezza, di cui al D.M. 18.03.1996, modificato ed integrato dal D.L. 6.06.205;

c) informare gli utilizzatori delle regole di comportamento, dei divieti e delle limitazioni previsti dal Piano della sicurezza e dal presente Capitolato;

d) mantenere il Registro dei controlli periodici e dello stato di conservazione degli impianti, nel quale dovrà essere segnalato ogni danno arrecato alle strutture durante l'utilizzo. Il registro dovrà essere sottoscritto dal Il Concessionario all'inizio e alla fine del periodo d'uso degli impianti sportivi;

e) limitare l'accesso agli impianti sportivi ad un numero adeguato di utenti, in base alla sua capacità recettiva, ai sensi delle vigenti disposizioni in merito alla vigilanza igienico-sanitaria e di sicurezza e prevenzione degli infortuni.

f) provvedere alla costante manutenzione del defibrillatore, di proprietà del Comune di Sogliano al Rubicone e compreso nella dotazione strumentale del palazzetto dello Sport, ai sensi del Decreto del Ministero della Salute del 24 aprile 2013 (Decreto Balduzzi). Il defibrillatore dovrà essere facilmente accessibile, adeguatamente segnalato e sempre perfettamente funzionante. Durante l'uso degli impianti sportivi da

parte del Concessionario, lo stesso dovrà garantire, con proprio personale formato e addetto all'uso del defibrillatore, la copertura totale delle ore di utilizzo.

Durante l'uso degli impianti sportivi da parte di altre associazioni sportive, Il Concessionario dovrà mettere a disposizione tale apparecchiatura; sarà invece obbligo dell'utilizzatore provvedere alla presenza di proprio personale specializzato all'uso del defibrillatore. La presenza di personale addetto all'utilizzo del defibrillatore sarà a carico del Concessionario durante l'utilizzo degli impianti da parte del Comune e durante qualsiasi altro utilizzo degli impianti da parte di soggetti terzi, diversi da quelli sopra indicati.

g) assumersi tutti gli obblighi derivanti dalle normative in materia di sicurezza sul lavoro, nel rispetto delle disposizioni del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Il Concessionario è responsabile del mantenimento delle condizioni di agibilità dell'impianto ed è tenuto a: segnalare senza ritardo al Comune di Sogliano al Rubicone, per gli interventi di loro competenza, ogni situazione di fatto, che possa pregiudicare le condizioni di sicurezza dell'impianto ai sensi delle vigenti norme in materia e, nei casi più gravi, escludere l'accesso al pubblico.

ART. 23 - REQUISITI DEL PERSONALE – CODICE DI COMPORTAMENTO

Il Concessionario provvederà alla gestione dell'impianto sportivo con proprie risorse umane qualificate, siano esse funzionalmente dipendenti o provenienti da forme contrattuali previste dalla normativa vigente. I rapporti di qualsiasi natura del personale addetto alle attività gestite dal Concessionario faranno capo esclusivamente allo stesso e pertanto nessun rapporto di lavoro autonomo o subordinato, né a tempo determinato né a tempo indeterminato, potrà essere instaurato tra il Comune di Sogliano al Rubicone ed il personale impiegato dal Concessionario.

Detto personale, sia esso dipendente, incaricato, volontario, dovrà essere capace, adeguatamente preparato ed idoneo alle mansioni assegnate; dovrà inoltre mantenere un comportamento serio e corretto nei confronti dell'utenza. Il Concessionario si impegna a sostituire quel personale che abbia dato motivi di lamentele, su semplice richiesta del Comune di Sogliano al Rubicone.

Il Comune di Sogliano al Rubicone è sollevato da ogni responsabilità per rapporti di lavoro e/o prestazioni d'opera che siano poste in essere per qualsiasi motivo tra Il Concessionario ed i terzi.

Il Concessionario, nei confronti del personale impiegato nella gestione in oggetto, è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e di zona, dalle leggi e dai regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazioni, assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori; è altresì responsabile dell'osservanza delle norme anzidette da parte di eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. Il Concessionario assicura la piena osservanza delle norme sancite dal D.Lgs. 19.04.2008 n. 81 e ss.mm.ii., in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e sull'attuazione delle direttive comunitarie riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.

Il Concessionario, con riferimento alla presente affidamento, è tenuto ad osservare, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 ("Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici) e dal Codice di comportamento integrativo del Comune di Sogliano al Rubicone, pubblicati sul sito internet istituzionale.

Il Concessionario è tenuto a far osservare i predetti Codici, mettendo a disposizione la suddetta documentazione, a tutto il personale (dipendenti, incaricati, collaboratori, ecc.) assunto in riferimento alla presente affidamento.

L'inosservanza dei Codici è causa risolutiva espressa del contratto e determina la non erogazione della somma annuale, di cui al precedente Art.13.

ART. 24 - PENALITA'

L'inadempienza anche di una sola delle prescrizioni del presente Capitolato Speciale d'Appalto o la rilevata negligenza nello svolgimento delle attività affidate produrrà l'applicazione, ad insindacabile giudizio del Comune di Sogliano al Rubicone, di una penale di importo variabile da un minimo di € 200,00 ad un massimo di € 1.500,00, per ciascuna violazione accertata.

L'applicazione della penalità dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza, alla quale Il Concessionario avrà la facoltà di presentare sue controdeduzioni entro e non oltre 10 (dieci) giorni dalla notifica della contestazione medesima.

Per il recupero delle somme dovute a titolo di penale, il Comune può procedere trattenendo l'importo dal compenso annuale di cui al precedente Art. 13.

ART. 25- RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

La risoluzione del contratto è disposta di diritto qualora Il Concessionario cessi di possedere i requisiti che gli consentono di contrarre con la Pubblica Amministrazione o qualora la Prefettura accerti elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa ed emetta una informativa ostativa nei confronti del Concessionario.

Il Comune avrà, altresì, la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell'Art. 1456 del c.p.c. , qualora Il Concessionario si renda colpevole di gravi inadempienze, tra cui:

- cessazione dell'attività del Concessionario;
- prestazioni rese da personale senza regolare rapporto di lavoro subordinato o autonomo o di collaborazione, ovvero in caso di prestazioni rese da personale non assicurato.
- chiusura totale e/o parziale, anche temporanea, degli impianti sportivi, senza giustificato motivo;
- uso degli impianti sportivi in modo difforme da quanto previsto dal presente Capitolato;
- ripetute violazioni alle norme contenute nella presente Capitolato;
- produzione di danneggiamenti, intenzionali o derivati da negligenze, ai beni di proprietà comunale;
- contegno abitualmente scorretto verso gli utenti da parte del personale del Concessionario;
- conduzione tecnica e funzionale degli impianti tale, da pregiudicare l'incolumità e la salute degli utenti;
- reiterati ritardi nei pagamenti delle utenze;
- inosservanza di uno o più impegni assunti contrattualmente verso il Comune o verso l'utenza;
- applicazione di tariffe superiori a quelle fissate annualmente dalla Giunta Comunale;
- cessione, anche parziale, della gestione assunta, salvo quanto previsto dal precedente Art. 21;
- inosservanza del Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165", nonché del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Sogliano al Rubicone.

In tali casi l'Amministrazione Comunale, mediante lettera inviata con posta certificata, comunicherà al Concessionario la causa di grave inadempienza e darà un termine per eventuali controdeduzioni; successivamente sarà presa la decisione di eventuale risoluzione del contratto.

Per tutto quanto non previsto si applica l'Art. 108 del D.Lgs. 50/2016

ART. 26 - RECESSO

Il Comune si riserva la facoltà, in caso di sopravvenute esigenze di interesse pubblico, di recedere, in ogni momento dal presente affidamento. In assenza di cause di forza maggiore, è richiesto per tale recesso un preavviso di almeno un mese. In difetto, al Concessionario è data facoltà di presentare istanza di indennizzo per eventuali sanzioni o risarcimenti che si dovesse trovare a pagare a seguito di tale recesso.

Il Concessionario avrà, altresì, facoltà di recedere dal contratto, previo preavviso scritto di almeno sei mesi.

Il Concessionario si impegna, in ogni caso, ad assicurare la continuità del servizio fino al termine dell'anno sportivo. Per tutto quanto non previsto si applica l'Art. 109 del D.Lgs. 50/2016.

ART. 27 - CONTROVERSIE

In caso di controversia tra Il Concessionario ed il Comune circa l'interpretazione e l'esecuzione dell'affidamento e del presente Capitolato Speciale d'Appalto, le parti si attiveranno secondo buona fede per la composizione bonaria della controversia. Ove non si addivenga all'accordo amichevole, ogni controversia resterà devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice ordinario. In tal caso il foro competente ed esclusivo è quello di Forlì.

In nessun caso l'insorgere di controversie in ordine all'interpretazione ed all'esecuzione del contratto potrà giustificare la sospensione od il rifiuto dell'esecuzione dei servizi affidati in gestione.

Per tutto quanto non previsto si applica la parte VI, Titolo I, Capo I e Capo II del D.Lgs. 50/2016.

ART. 28 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Ai sensi dell'Art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., Il Concessionario assume espressamente l'adempimento degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge medesima e, pertanto, si impegna ad assicurare che tutti i movimenti finanziari conseguenti alla sottoscrizione del contratto di affidamento della gestione siano registrati su conti correnti dedicati, salvo quanto previsto dal comma 3 del medesimo articolo 3.

Il Concessionario dovrà comunicare al Comune gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, nonché ogni modifica relativa ai dati trasmessi nei termini indicati dalla legge.

I mandati e gli strumenti di pagamento relativi a ciascuna transazione posta in essere dal Comune e dal Concessionario, in riferimento alla gestione delle palestre comunali, dovranno riportare il Codice Identificativo di gara (CIG) indicato negli atti di gara.

Il Concessionario, qualora intenda avvalersi dell'istituto del subappalto, che nel caso specifico, è previsto unicamente per l'esercizio della pubblicità commerciale e per la gestione del Ristoro, si impegna a trasmettere tempestivamente al Comune il contratto sottoscritto con l'eventuale subappaltatore, nel quale dovrà essere inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale esso assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 e s.m.i. Il Concessionario si impegna a dare immediata comunicazione al Comune ed alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Forlì-Cesena della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

ART. 29 - TRATTAMENTO DEI DATI

Il concessionario dovrà ottemperare alle disposizioni previste dal Regolamento Europeo n. 679/2019 e dal Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

ART. 30 - RINVIO A NORME VIGENTI

Per quanto non espressamente previsto dal presente Capitolato si fa riferimento al Codice Civile, nonché alle disposizioni legislative comunitarie, nazionali e regionali vigenti in materia.

Il Concessionario è tenuto comunque al rispetto di eventuali norme che dovessero intervenire successivamente all'aggiudicazione e durante il rapporto contrattuale.

Nulla potrà essere chiesto o preteso per eventuali oneri aggiuntivi derivanti dall'introduzione e dall'applicazione delle nuove normative.

Il Comune di Sogliano al Rubicone si riserva infine la facoltà di rivedere il presente Capitolato Speciale d'Appalto, apportando modifiche o integrazioni per sopraggiunti fatti, valutazioni o per ovviare ad inconvenienti riscontrati durante l'espletamento del servizio, a tutela dell'efficienza e della qualità o per apportare migliorie allo stesso.

Troveranno applicazione inoltre tutte le ulteriori prescrizioni previste nel Bando di Gara.

ART. 31 - SPESE CONTRATTUALI

Le spese contrattuali relative alla presente convenzione ed ogni altra consequenziale ad essa sono poste a carico del Concessionario, ivi compreso l'onere della sua eventuale registrazione.

ALLEGATI

1. Sono allegati al presente atto, quali parti integranti e sostanziali i seguenti documenti:
2. Planimetrie impianti e relazione tecnica
3. Piano di Utilizzo
4. Piano di conduzione tecnica